

## **CIRCOLARE 5/2016**

### **Estensione Reverse charge a pc e tablet**

Con la pubblicazione nella G.U. n. 52 del 3/3/2016 del D.Lgs n. 24/2016, si dà attuazione alle Direttive Comunitarie n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE nonché a introdurre temporaneamente il reverse charge ad alcune operazioni soggette ad elevato rischio frode.

**NOTA BENE** - Nello specifico, viene modificato **il co.6 dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972**.

Sempre nell'ambito dell'art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972:

- sono state abrogate le lettere d) e d-quinquies) relative all'applicazione dell'inversione contabile alle **cessioni di materiali e prodotti lapidei** direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

Dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 24/2016 all'art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972, le fattispecie a cui deve applicarsi il reverse charge, in via temporanea fino al 31.12.2018 sono le seguenti:

<b>Fattispecie</b>	<b>Lettera dell'art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972</b>
Cessioni di telefoni cellulari	<b>B</b>
Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale	<b>C</b>
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra	<b>D-BIS</b>
Trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica	<b>D-TER</b>
Cessioni di gas e di energia elettrica ad un "soggetto passivo-rivenditore"	<b>D-QUATER</b>